

LOTTO N° 2 - PATRIMONIO CAPITOLATO DI POLIZZA FURTO

La presente polizza stipulata tra

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI
Piazza Libertà 2
14015 – San Damiano d’Asti (AT)
01579270057

e la Società Assicuratrice

	XXXXXX
	XXXXXX

DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del	31.01.2022
Alle ore 24.00 del	31.01.2025

Sommario

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	5
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	5
Art. 2.3 - Durata del contratto.....	5
Art. 2.4 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	6
Art. 2.5 - Recesso a seguito di sinistro.....	6
Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	6
Art. 2.8 - Oneri fiscali.....	6
Art. 2.9 - Foro competente.....	6
Art. 2.10 - Interpretazione del contratto.....	6
Art. 2.11 - Assicurazione per conto di chi spetta	6
Art. 2.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	7
Art. 2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	7
Art. 2.14 - Contiguità e vicinanze pericolose.....	7
Art. 2.15 - Coassicurazione e delega.....	8
Art. 2.16 - Clausola Broker.....	8
Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge	8
Art. 2.18 - Rinuncia al diritto di surroga.....	8
Art. 2.19 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi	8
Art. 2.20 - Precisazione	8
Art. 2.21 - Tracciabilità dei Flussi	9
SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEI RISCHIO.....	9
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	10
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI.....	13
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro.....	13
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno	14
Art. 5.4 - Mandato dei periti.....	14
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	15
Art. 6.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio	15
Art. 6.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	16

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	Aminta srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Dipendenti :	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Locali/Stabilimenti :	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;

Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi anche storici, libri, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari, prodotti farmaceutici e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.

Valori :

Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Furto :

Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina :

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione :

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art. 2.4 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Art. 2.5 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente

Art. 2.9 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.11 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia,

convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Numerazione attribuita alla pratica data di accadimento,
- Estremi di controparte e/o assicurato
- Stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- Importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;

in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 2.14 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 2.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Aminta srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aminta srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza..

Art. 2.16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.18 - Rinuncia al diritto di surroga

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i responsabili del sinistro.

Art. 2.19 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

Art. 2.20 - Precisazione

Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa.

Art. 2.21 - Tracciabilità dei Flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEI RISCHIO
--

Presso la sede dell'Unione Terre di Vini e di Tartufi, nel Comune di Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco, San Damiano d'Asti, Tigliole nella sede dell'Assicurato e/o Comuni limitrofi ed in tutti i locali ad uso dell'amministrazione comunale e/o dipendenze facenti comunque capo all'amministrazione stessa, si assicurano tutti i beni di proprietà del Comune, oppure di proprietà di Terzi in uso e/o consegna all'assicurato.

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra un insediamento supplementare, il contenuto sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli insediamenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio. **La garanzia, per tutte le partite assicurate indicate nell'apposita scheda s'intende prestata a primo rischio assoluto**

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**1) Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

- A) Furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:
- a) rottura, scasso;
 - b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 3.000,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.
 - c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- B) Rapina**, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- C) Portavalori**, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite della somma assicurata per ciascuna partita, l'assicurazione è prestata anche contro:
- a) il furto comunque avvenuto e/o in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi (scippo);
 - d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- Commessi sulle persone incaricate, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:
- e) non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio
 - f) siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;

- g) non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

D) Estorsione

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

E) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

F) Furto avvenuto durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza

A parziale modifica dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la garanzia si estende anche:

- a) Al furto avvenuto durante le ore di apertura delle sedi ed in qualsiasi modo commesso;
- b) Furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive, compreso denaro, valori e titoli riposti in mobili o cassetti anche se non chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- c) Ai valori ovunque riposti, con il limite di risarcimento di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

2) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione d'incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
- d) furto di beni in rame posti all'aperto

2) Condizioni Particolari

A) Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

B) Mezzi di chiusura non conformi

Si prende atto che se i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dalla lettera A) che precede – Mezzi di chiusura sono da ritenersi insufficienti. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.

C) Furto agevolato dai dipendenti

L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

D) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Atti vandalici e dolosi al contenuto

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

E) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico del Contraente.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 20%, fermo restando il minimo eventuale previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 10% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

F) Spese di ammortamento titoli di credito

L'assicurazione è prestata fino al limite della somma assicurata per valori e denaro, per le spese relative alla procedura di ammortamento.

G) Onorari periti

Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione. Sono compresi gli onorari e le spese relative al terzo perito, nella quota spettante al Contraente e nei limiti sopraesposti. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Sez. 4 art. 2 G) Onorari dei Periti".

H) Assenza di mezzi di protezione – beni all'aperto

Qualora i mezzi di protezione degli insediamenti e/o dei locali non fossero presenti e nel caso di beni all'aperto o non altrimenti protetti, la Compagnia applicherà all'indennizzo liquidato a termini di polizza uno scoperto pari al 30%.

I) Beni riposti all'interno di veicoli

L'assicurazione vale anche per i beni del Contraente stabilmente riposti all'interno di veicoli per trasporto cose allo scopo di realizzare manutenzione e riparazioni. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ciascun sinistro.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI**Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro i 30 giorni da quando la relativa documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

- a) Fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società;
- b) Fornire alla società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

- e) Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) Dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della

Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;

g) Presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

Art. 5.5 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario, impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

Art. 5.6 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il

Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti su richiesta della Compagnia, fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
--

Art. 6.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati a primo rischio assoluto	Somme Assicurate in €	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo €
01	Contenuto	120.000,00		
02	Valori in cassaforte	41.500,00		
03	Denaro ovunque posto	9.500,00		
04	Garanzia Portavalori	10.500,00		
05*	Guasti Cagionati da Ladri/Atti Vandalici	10.000,00		
TOTALE		191.500,00		

* valida per tutti gli Enti Assicurati

SUDDIVISIONE DI GARANZIE E CAPITALI PER CIASCUN ENTE:

ENTE	Partita	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE
COMUNE DI CELLE ENOMONDO	01	Contenuto	10.000,00
	02	Valori in cassaforte	500,00
	03	Denaro ovunque posto	500,00
	04	Garanzia Portavalori	0
	TOTALE		11.000,00
COMUNE DI CISTERNA D'ASTI	01	Contenuto	30.000,00
	02	Valori in cassaforte	1.000,00
	03	Denaro ovunque posto	1.000,00
	04	Garanzia Portavalori	500,00
	TOTALE		32.500,00
COMUNE DI REVIGLIASCO	01	Contenuto	20.000,00
	02	Valori in cassaforte	10.000,00
	03	Denaro ovunque posto	2.000,00
	04	Garanzia Portavalori	2.500,00
	TOTALE		34.500,00
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	01	Contenuto	40.000,00
	02	Valori in cassaforte	20.000,00
	03	Denaro ovunque posto	4.000,00
	04	Garanzia Portavalori	5.000,00
	TOTALE		69.000,00
COMUNE DI TIGLIOLE	01	Contenuto	20.000,00
	02	Valori in cassaforte	10.000,00
	03	Denaro ovunque posto	2.000,00
	04	Garanzia Portavalori	2.500,00
	TOTALE		34.500,00

Art. 6.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Partita 1) Contenuto	La somma assicurata	€ 250,00
Partita 2) Valori in cassaforte	La somma assicurata	€ 250,00
Partita 3) Denaro ovunque posto	La somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 500,00
Partita 5) Guasti da ladri, atti vandalici e dolosi	La somma assicurata	€ 250,00 per sinistro
Sez. 4 art. 1 C) Portavalori	La somma assicurata	Scoperto 10%
Sez. 4 art. 2 G) Onorari dei Periti	€ 50.000,00	Nessuna

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**